

I forfettari deducono anche l'eccedenza se hanno altri guadagni

Le regole

Tutti i contribuenti che determinano il reddito secondo il regime forfettario (articolo 1 della legge 190/2014) possono considerare in deduzione i contributi previdenziali direttamente dal reddito professionale. La previsione è contenuta nel comma 64 secondo cui: «I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ... si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma». Lo stesso comma 64 precisa poi che l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo in base al-



Gli importi versati per la pensione possono essere sottratti direttamente dagli incassi dell'attività

l'articolo 10 del Tuir, cioè dal reddito assoggettato all'Irpef progressiva. A condizione che il contribuente sia in possesso di altri redditi.

In questo caso non sussistono ragioni di contenzioso con il Fisco. La disposizione è estremamente chiara. Il legislatore ha voluto evitare che i contribuenti che hanno scelto di applicare il regime forfettario risultassero penalizzati a causa del mancato possesso di altri redditi. Se, infatti, i forfettari fossero stati obbligati a dichiarare i versamenti effettuati alla Cassa di previdenza quali oneri deducibili non avrebbero ottenuto alcun beneficio fiscale. Infatti, il reddito assoggettato alla tassazione sostitutiva, con l'applicazione delle aliquote del 15 o del 5

per cento, non avrebbe consentito la deducibilità degli oneri ex articolo 10 del Tuir e tra questi i contributi previdenziali obbligatori. Per tale ragione il legislatore ha previsto la possibilità di considerare i contributi versati nell'anno in diretta diminuzione del reddito professionale determinato con criteri forfettari.

In particolare, in corrispondenza del rigo LM34 deve essere indicato il reddito lordo determinato con l'applicazione ai compensi dell'apposito coefficiente di redditività a seconda del tipo di attività esercitata. In corrispondenza del rigo LM35 devono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati nell'anno. In corrispondenza del rigo LM36 deve essere indicata la differenza, cioè il reddito al netto dei contributi, da assoggettare all'imposizione sostitutiva.

La compilazione del quadro è la medesima anche per i professionisti non iscritti ad una Cassa, ma tenuti a effettuare i versamenti contributivi alla gestione separata dell'Inps.

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private devono comunicare ogni anno i redditi dichiarati. L'adempimento è obbligatorio per determinare l'ammontare dei contributi che dovranno essere successivamente oggetto di versamento. L'ammontare è variabile in funzione del reddito dichiarato. A tal proposito, le indicazioni fornite per l'adempimento da parte delle diverse Casse di previdenza sono nel senso di comunicare il reddito al lordo dei contributi, cioè l'importo indicato al rigo LM34. In buona sostanza l'importo del reddito ai fini del computo dei contributi dovuti non deve essere al netto dei contributi versati nell'anno.